CAMERA DEI DEPUTATI N. 2476

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LAUBER, BALDI, BAMPO, BOSISIO, CALDEROLI, CARTELLI, CASTELLAZZI, FONTAN, MAZZETTO, MEO ZILIO, PERCIVALLE, RODEGHIERO, ORESTE ROSSI

—

Norme per l'impiego delle persone anziane

Presentata il 3 maggio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'anzianità non è una malattia; è una fase che ha le sue risorse, le sue responsabilità, i suoi doni. L'età biologica infatti non sempre corrisponde all'età anagrafica.

Certi soggetti anziani posseggono l'arte di mantenersi giovani, perché ancora creativi, desiderosi di apprendere e di prodigarsi per il prossimo.

Per vivere bene la senescenza l'individuo deve passare da un lavoro continuativo e obbligante ad uno saltuario e libero, conforme alle sue attitudini.

Deve cioè trovare qualche compito che appaghi il desiderio dell'occupazione e la tonificazione del piacere per quello che fa e per sentirsi ancora utile.

Nel duemila, stando alle previsioni dell'UNESCO, gli anziani saranno circa seicento milioni: un mondo di enormi potenzialità, che non può andare perduto per le altre generazioni.

Ad ognuno di noi spetta il compito di indicare vie e soluzioni per sfruttare saggezza e profondità d'intuizione, proprie della anzianità; compete agli anziani avere coscienza della loro condizione e reperire le strade da percorrere per giovare al prossimo.

Gli uomini sono oggi sempre più interdipendenti: gli uni hanno bisogno degli altri, cosicché tutti sono tenuti ad aiutarsi a vicenda. È questa una mentalità nuova in cui gli anziani devono essere pronti a rispondere alle varie stimolazioni.

Nelle precedenti legislature sono stati svolti interessanti convegni e ricerche ma al lavoro parlamentare non è stato accompagnato il varo di norme volte a modificare efficacemente la condizione degli anziani nel nostro Paese.

È quindi fondamentale in questo momento che allo studio seguano efficaci interventi sul piano legislativo.

La presente proposta di legge intende rivalutare il ruolo della persona anziana nell'attuale contesto politico e culturale per permetterle di realizzarsi, assicurandole il benessere psicofisico e sociale proprio della sua età e del suo stato.

Al fine di perseguire tali obiettivi le amministrazioni locali, secondo l'articolo 1 di questa proposta di legge, possono impiegare le persone anziane in attività lavorative di utilità sociale, culturale, sportiva, ricreativa e utilizzarle presso cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni senza scopo di lucro.

L'incarico di svolgere le attività sopra citate avviene, in base all'articolo 2, attraverso un contratto di diritto privato che comporta l'instaurazione di un rapporto di collaborazione e non di lavoro subordinato, ferma restando la compatibilità di queste attività lavorative con le condizioni di salute, le esperienze di vita, di lavoro e, non in ultimo, le attitudini della persona anziana.

L'articolo 3 dispone che i compensi, derivanti dal lavoro socialmente utile svolto dalle persone anziane, debbano essere corrisposti in modo forfettario e consistere in servizi totalmente gratuiti come buoni pasto, trasporti pubblici, palestre, ingressi a manifestazioni e spettacoli.

L'elenco di questi servizi non è tassativo ma indicativo; in tal modo si permette agli enti locali di individuare quali tra questi servizi offrire a titolo di compenso secondo le proprie possibilità.

I compensi così corrisposti non concorrono alla determinazione dei redditi ai fini delle prestazioni previdenziali, assistenziali, sociali e sanitarie.

Le amministrazioni locali, che impiegano soggetti anziani, sono obbligate a stipulare una polizza contro i rischi di infortunio nonché di responsabilità civile nei confronti dei terzi a causa dell'attività svolta.

L'articolo 5 stabilisce che sono considerati lavori socialmente utili quelli che hanno finalità di carattere sociale, civile e culturale.

L'ente locale provvederà al finanziamento delle attività, che verranno affidate dallo stesso alle persone anziane, con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio senza alcun aggravio per l'erario.

L'articolo 7 dispone l'obbligo per i comuni di organizzare a cadenza annuale una conferenza volta a valutare le iniziative svolte durante l'anno e a programmare quelle per l'anno successivo, con la partecipazione dei consigli circoscrizionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità generali).

1. Al fine di consentire alle persone anziane di mantenere un ruolo sociale, le amministrazioni locali possono impiegare le predette persone nelle attività lavorative di utilità sociale e culturale di cui all'articolo 5.

2. Gli enti locali possono disporre che gli anziani siano applicati presso cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni senza scopo di lucro, operanti nel campo sociale e culturale.

3. Si considerano persone anziane, ai fini della presente legge, quelle che hanno compiuto i sessanta anni di età, che non svolgano attività professionali.

ART. 2.

(Forma del contratto).

1. L'incarico per le attività di cui all'articolo 1 avviene mediante contratto di collaborazione regolato dal diritto privato e non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

2. Il contratto di cui al comma 1 deve riguardare un'attività socialmente utile, regolamentandone la prestazione, le modalità di svolgimento, il compenso, la durata ed il diritto di recesso.

3. Le attività di cui all'articolo 1 devono essere compatibili con le condizioni di salute, l'esperienza e le attitudini dell'anziano.

ART. 3.

(Compensi per l'attività).

1. I compensi, adeguati all'attività svolta, devono essere corrisposti in modo

forfettario con buoni pasto, abbonamenti a trasporti pubblici e a palestre, ingressi a manifestazioni e spettacoli o forme di compenso similari.

2. I compensi di cui al comma 1 sono personali, non cedibili e non concorrono alla determinazione dei redditi a fini fiscali o contributivi.

ART. 4.

(Assicurazione).

1. Le amministrazioni locali debbono assicurare i soggetti anziani, che prestano attività ai sensi dell'articolo 1, contro i rischi di infortunio connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5.

(Ambito operativo).

1. Ai sensi della presente legge sono considerati lavori di utilità sociale quelli che hanno le seguenti finalità:

a) di carattere sociale, che rientrano nell'area degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari;

b) di carattere civile, che rientrano nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita;

c) di carattere culturale, che rientrano nell'area sia della tutela, valorizzazione, promozione e sviluppo della cultura, del patrimonio storico, artistico e ambientale, sia delle attività di animazione ricreativa, turistica e sportiva.

2. I compiti di cui al comma 1 non devono essere in contrasto con le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile, o l'impiego, secondo norme di legge, di categorie protette.

ART. 6.

(Pubblicità e finanziamento delle iniziative).

1. L'affidamento delle attività avviene mediante delibera dell'ente locale secondo

criteri preventivamente stabiliti dal medesimo e resi noti mediante pubblici avvisi nel comune dove l'attività viene richiesta.

2. Gli enti locali provvedono al finanziamento delle attività previste dalla presente legge con le disponibilità esistenti negli appositi capitoli di bilancio e senza alcun aggravio per l'erario.

ART. 7.

(Programmazione).

1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, i comuni convocano una specifica conferenza programmatica e di valutazione per discutere con i consigli circoscrizionali le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmate per l'anno successivo.

2. I consigli comunali possono costituire strumenti per attivare momenti di verifica e di controllo ai fini dell'applicazione della presente legge.